



2016/2224(INI)

13.7.2017

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione giuridica

sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici
(2016/2224(INI))

Relatore per parere: Luke Ming Flanagan

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che l'assenza di un'adeguata protezione degli informatori abbia un impatto negativo sullo sviluppo e sull'attuazione della politica dell'UE in materia di tutela ambientale, salute pubblica e sicurezza alimentare, mentre i timori di ritorsioni possono generare un effetto dissuasivo negli informatori, compromettendo in tal modo l'interesse pubblico;
2. ritiene che, anche se l'importanza e il valore delle denunce degli informatori nell'ambito della salute pubblica, dell'ambiente e della sicurezza alimentare sono sempre più riconosciuti negli Stati membri, siano necessarie campagne di informazione e di promozione a livello nazionale ed europeo della figura dell'informatore, al fine di cambiare l'atteggiamento e la mentalità nei confronti di quest'ultimo;
3. è convinto che gli informatori svolgano un ruolo indispensabile nel ridurre i rischi per la salute pubblica, l'ambiente e la sicurezza alimentare - ambiti in cui alcuni rischi sono difficili da controllare esternamente - e nello scoraggiare e prevenire gli illeciti e la corruzione; ritiene che una maggiore protezione degli informatori incoraggerà ulteriormente la divulgazione nell'interesse pubblico dei rischi e delle minacce per la salute pubblica e l'ambiente, migliorerà la sicurezza alimentare, promuoverà una cultura della responsabilità pubblica e dell'integrità sia all'interno delle istituzioni pubbliche che di quelle private e permetterà anche di salvare vite; cita, quali esempi, la pubblicazione dello studio sulla SARS (sindrome respiratoria acuta grave) e su altre malattie pericolose che hanno minacciato milioni di persone in Cina, nonché le azioni che hanno permesso di evitare rischi ambientali negli USA;
4. rammenta i recenti casi a elevato impatto, quali Dieselgate, Nestlé e gli scandali della carne di cavallo, che hanno portato alla luce rischi a livello di ambiente, sanità pubblica o sicurezza alimentare e nell'ambito dei quali le informazioni fornite dagli informatori sono state determinanti per individuare i rischi coinvolti oppure la maggiore tutela degli informatori avrebbe permesso di individuare i rischi più precocemente e limitare di più i danni;
5. sottolinea che i progressi chiave nel settore della sanità pubblica, in particolare nel controllo del tabacco, possono essere ricondotti in ultima analisi alla divulgazione di documenti interni da parte degli informatori;
6. richiama l'attenzione sul fatto che i rischi per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare raramente restano all'interno dei confini, il che significa che una tutela debole o inesistente degli informatori in uno Stato membro, che può impedire l'individuazione tempestiva di tali rischi, mette in pericolo la salute e la sicurezza di tutti i cittadini dell'UE, nonché la loro capacità di proteggere l'ambiente;
7. rileva che il traffico di specie selvatiche è diventato una delle forme più redditizie di criminalità organizzata al mondo e prende atto del ruolo chiave svolto dagli informatori che denunciano il traffico, i disboscamenti e la pesca illegali e altri reati contro gli animali selvatici;

8. sottolinea che le prove di violazioni della legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali e di sicurezza alimentare negli allevamenti e nei macelli si basano quasi esclusivamente sugli informatori, in quanto tali siti non sono accessibili al pubblico e i controlli ufficiali sono generalmente annunciati in anticipo;
9. riconosce che i pescherecci sono estremamente isolati quando operano in mare e che una solida tutela degli informatori è essenziale per consentire loro di fornire prove relativamente alla pesca illegale e ad altre violazioni della legislazione dell'UE;
10. deplora che le autorità di regolamentazione, comprese quelle che monitorano la catena alimentare, dispongano di risorse insufficienti e dipendano di conseguenza dagli informatori per ottenere informazioni; sottolinea pertanto che sono essenziali maggiori finanziamenti a favore delle autorità di regolamentazione e una efficace protezione degli informatori;
11. sottolinea che anche una legislazione dell'UE celere e rigorosa a tutela degli informatori e un consenso politico in grado di assicurare l'applicazione di misure efficienti a livello nazionale ed europeo contribuiranno a mantenere e consolidare la fiducia nelle istituzioni democratiche, agevolare le conoscenze scientifiche e le discussioni, svelare i conflitti di interesse e dimostrare il valore aggiunto dell'azione dell'UE a favore dei cittadini; rileva che la legislazione sugli informatori incoraggia in particolare quanti dispongono di conoscenze scientifiche e tecniche ad affermare fatti che potrebbero altrimenti rimanere nascosti;
12. deplora le rilevanti lacune e carenze giuridiche nella protezione degli informatori all'interno degli Stati membri e il numero estremamente esiguo di Stati membri che hanno provveduto a tutelare gli informatori; insiste sulla necessità di estendere tale tutela a livello dell'UE, al fine di garantire che gli informatori dispongano di una piena protezione giuridica che sia identica in tutti gli Stati membri, facendo sì che il processo continui in maniera indipendente e corretta dopo la comunicazione delle informazioni, a condizione che gli informatori abbiano agito in buona fede e con l'unico scopo di proteggere l'interesse pubblico generale;
13. osserva che talune disposizioni a tutela degli informatori esistono già nella legislazione dell'UE, ma hanno spesso una portata limitata o sono frammentate in leggi diverse, il che genera scappatoie e lacune;
14. chiede il sostegno della Commissione al fine di incoraggiare gli Stati membri a creare meccanismi efficienti ed efficaci di protezione degli informatori;
15. esorta la Commissione a tenere conto dell'esito della sua consultazione pubblica, adoperarsi per mettere a punto una legislazione nei prossimi mesi e presentare senza indugio una proposta di strumento giuridico orizzontale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che stabilisca rigorose norme minime comuni dell'UE per la protezione degli informatori e che si basi sulle disposizioni del trattato in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica e protezione dei consumatori; pone l'accento sulle inadeguatezze e sugli errori degli approcci settoriali a tal fine, come quello previsto dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; incoraggia gli Stati

membri a sviluppare strumenti legislativi per proteggere chi denuncia violazioni di condotta alle autorità pubbliche; propone alle agenzie dell'UE di adottare una politica scritta sulla protezione contro le misure di ritorsione nei confronti delle persone che denunciano irregolarità e degli informatori;

16. richiama l'attenzione sul fatto che, nella maggior parte dei casi, il lavoro degli informatori si basa sui principi di trasparenza e integrità e che la tutela degli informatori dovrebbe pertanto essere garantita per legge e rafforzata in tutta l'Unione, ma solo se lo scopo dell'attività degli informatori è proteggere l'interesse pubblico, agendo in buona fede conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
17. esorta la Commissione a monitorare le disposizioni degli Stati membri in materia di informatori al fine di agevolare lo scambio di buone pratiche, contribuendo a una più efficace protezione degli informatori a livello nazionale;
18. sottolinea che la comunicazione o la divulgazione di informazioni concernenti i rischi, la cattiva condotta e i reati nonché eventuali tentativi di nasconderli, da cui possono derivare danni ambientali e problemi alla salute e all'integrità e sicurezza alimentare, anche in relazione alle tecnologie emergenti i cui effetti a lungo termine sull'ambiente e sulla salute sono ancora sconosciuti, come pure altre forme di irregolarità, quali la cattiva gestione degli enti pubblici, della proprietà e del suolo pubblici, dovrebbero rientrare nel campo di applicazione di qualsiasi strumento dell'Unione inteso a proteggere gli informatori, a prescindere dal fatto che si tratti di una violazione della legge, se vi è ragionevole convinzione che la divulgazione avvenga nell'interesse pubblico; sottolinea che gli informatori dovrebbero beneficiare in tutta l'Unione di strumenti di tutela in questi ambiti, dal momento che le questioni ambientali sono per loro natura transnazionali, per cui la legislazione deve tenere conto di tale aspetto; evidenzia che la protezione degli informatori dovrebbe essere garantita in tutta l'Unione, a prescindere dal luogo di residenza degli stessi e da quello in cui sono stati commessi i reati;
19. sottolinea l'importanza delle culture organizzative aperte e dell'esistenza di molteplici canali protetti per la comunicazione volontaria delle informazioni, internamente ed esternamente, al fine di prevenire danni all'ambiente, alla salute umana e alla catena alimentare, il che è altresì conforme all'interesse superiore delle organizzazioni stesse;
20. evidenzia che la legislazione dell'UE in materia di protezione degli informatori deve essere ampia, di grande portata, di rapido effetto e deve salvaguardare l'informatore e, ove del caso, i colleghi e i parenti coinvolti, da qualsiasi tipo di azione di ritorsione, molestia, intimidazione ed esclusione sul luogo di lavoro o nella vita privata, nonché dalle procedure civili, penali o amministrative derivanti dalla divulgazione; sottolinea che la protezione efficace dell'informatore è fondamentale per garantire il diritto alla libertà di espressione e di informazione e che le norme in materia di segreto e riservatezza in conflitto tra loro dovrebbero essere riesaminate per essere allineate alla giurisprudenza europea in materia di diritti umani, così da assicurare che le relative eccezioni siano necessarie e proporzionate; evidenzia che la protezione è necessaria non solo per la divulgazione interna effettuata attraverso canali dedicati sul luogo di lavoro o per la divulgazione alle autorità pubbliche o agli organismi di controllo ma, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche per la divulgazione esterna al pubblico, tramite i media o in altro modo; richiama l'attenzione sul

fatto che le istituzioni dell'UE, in cooperazione con tutte le autorità nazionali competenti, dovrebbero introdurre e adottare tutte le misure necessarie a proteggere la riservatezza delle fonti d'informazione, al fine di prevenire eventuali azioni discriminatorie o minacce; invita la Commissione a garantire che tutti gli informatori, compresi quelli che sono vittime di ritorsioni a seguito della comunicazione o divulgazione di informazioni nel pubblico interesse e che, di conseguenza, intentano una valida azione legale, abbiano accesso a una consulenza legale indipendente, all'assistenza finanziaria e psicologica nonché a misure di sostegno;

21. invita gli Stati membri e la Commissione a definire un quadro giuridico rigoroso che consenta alle imprese di istituire sistemi di allerta interni, definendo realmente il concetto di termine di risposta ragionevole da parte dell'impresa e garantendo la conformità di detti sistemi alla legislazione sociale e a quella che tutela i dati personali;
22. sottolinea la necessità di certezza giuridica relativamente alle disposizioni di protezione stabilite a favore degli informatori, in quanto l'assenza continua di chiarezza e un approccio frammentato disincentivano i potenziali informatori dal farsi avanti e sono dannosi per i datori di lavoro, in particolare nel caso di imprese che operano in più giurisdizioni o settori;
23. pone l'accento sul ruolo importante svolto dal giornalismo investigativo e invita la Commissione a garantire che la proposta offra lo stesso livello di protezione sia ai giornalisti investigativi che agli informatori;
24. sottolinea che la definizione di informatore non dovrebbe essere ristretta o limitata a determinati settori, allo status del contratto di lavoro o al carattere giuridico degli atti o delle informazioni comunicati o divulgati e che gli informatori del settore pubblico e privato dovrebbero godere di un pari livello di protezione e non dovrebbero essere vincolati da un obbligo contrattuale che impedisca la comunicazione o la divulgazione delle informazioni nell'interesse pubblico, nonostante le necessarie restrizioni come quelle definite dai principi globali sulla sicurezza nazionale e il diritto di informazione;
25. incoraggia gli Stati membri a istituire parametri di riferimento e indicatori sulle politiche riguardanti gli informatori nel settore pubblico e privato;
26. evidenzia che la legislazione dell'Unione dovrebbe definire una chiara procedura per il trattamento delle informazioni dall'inizio alla fine, onde garantire un adeguato seguito alle azioni intraprese dagli informatori, dalla presentazione e dal trattamento dell'informativa alla garanzia di protezione efficace, nonché meccanismi più efficienti di protezione degli informatori; sottolinea l'importanza di affidare alle autorità competenti e a quelle di regolamentazione e contrasto la responsabilità di mantenere canali di comunicazione, ricevere, trattare e accertare le sospette irregolarità, salvaguardando la riservatezza della fonte, ove del caso, e i diritti delle parti coinvolte; esorta la Commissione e gli Stati membri a consentire l'accesso a forme di consulenza riservata alle persone che prendono in considerazione la possibilità di divulgare o comunicare informazioni nell'interesse pubblico e che sono pertanto alla ricerca di informazioni relative ai diritti e alle responsabilità degli informatori, ai canali di comunicazione adeguati e alle possibili conseguenze della loro decisione in proposito.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| | |
|--|--|
| Approvazione | 11.7.2017 |
| Esito della votazione finale | +: 67 -: 1 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken |
| Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Siôn Simon, Derek Vaughan |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 67 | + |
|-----------|---|
| ALDE | Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries |
| ECR | Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, James Nicholson, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska |
| EFDD | Piernicola Pedicini |
| ENF | Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh |
| GUE/NGL | Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez |
| NI | Zoltán Balczó |
| PPE | Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grosselet, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean |
| S&D | Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli |
| VERTS/ALE | Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes |

| 1 | - |
|------|------------|
| EFDD | Julia Reid |

| 0 | 0 |
|---|---|
| | |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti